

**STATUTO ASSOCIATIVO ADVS-FIDAS
PAOLA**

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'

1. E' costituita, un'organizzazione di volontariato denominata Associazione Donatori Volontari di Sangue (A.D.V.S.- FIDAS), (codice fiscale: 86002690781) con sede legale e sociale in Paola provincia di Cosenza come da statuto precedente. Di seguito indicata come Associazione. Ha iniziato la sua attività il 27 maggio 1977 in Paola e legalmente costituita il 7 agosto 1978. La durata dell'Associazione è illimitata. La sede legale e sociale a Paola non è spostabile in altri Comuni. Una sede diversa prevede lo scioglimento della associazione.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto a modifica del precedente ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. **Carattere associativo:**
 - L'Associazione Donatori Volontari di Sangue è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro (**O.N.L.U.S.**), intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti;
 - Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana;
 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione;
 - L'Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3.

4. **Finalità:**

L'Associazione, è aperta a tutti, indistintamente, promuove la formazione di una “coscienza trasfusionale”, cosicché ogni cittadino senta il dovere umano e sociale di donare, almeno una volta l'anno, gratuitamente, anonimamente e volontariamente, il proprio sangue e/o le sue componenti.

Svolge, nell'ambito delle proprie finalità, anche attività di educazione alla salute, morale, civile e culturale. Opera, inoltre, con attività collegate alla donazione di sangue ed emocomponenti, e nella promozione del dono, nei settori del sociale, culturale, ambientale, dell'istruzione, dei diritti civili, della ricerca scientifica, della tutela degli utenti pubblici, della solidarietà internazionale. L'Associazione si adegua alle disposizioni di legge in materia sanitaria e di volontariato.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, o accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'Associazione svolge la sua attività prevalentemente nella Provincia di Cosenza, assumendo, quindi, il carattere di organizzazione provinciale, e si articola in:
 - a) **sezioni comunali e frazionali;**
 - b) **sezioni circoscrizionali e rionali;**
 - c) **sezioni aziendali;**
 - d) **sezioni studentesche.**

TITOLO II – MEZZI E STRUMENTI PER LE FINALITA' STATUTARIE

6. Può aderire a federazioni in campo regionale, nazionale, comunitario ed internazionale che hanno le sue medesime finalità.
7. Per conseguire le finalità istitutive, l'Associazione utilizza i mezzi che ritiene più idonei alla comunicazione, divulgazione, informazione.
8. Organo ufficiale d'informazione dell'Associazione è il periodico "La Goccia", che si avvale della collaborazione dei soci e di altri collaboratori professionali nel settore.
9. Per le sue finalità, l'Associazione impiega le quote stabilite per le donazioni di sangue e di emocomponenti secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché contributi di enti, di privati, donazioni o eventuali lasciti.
L'esercizio amministrativo, gestionale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
10. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - Dalle entrate derivate da contributi di enti, di privati, o eventuali lasciti, nonché le quote stabilite per le donazioni di sangue e di emocomponenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
 - Dai beni dell'Associazione: tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
11. Diritti degli Associati sul Patrimonio Sociale:
Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
12. Responsabilità ed assicurazione:
 - L'Associazione Donatori Volontari di Sangue risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
 - L'Associazione risponde, con beni propri, dai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

13. Gli associati si impegnano a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'ADVS - FIDAS ed a partecipare alle varie iniziative promosse dall'Associazione.
14. L'Associazione ha quattro categorie di associati:
 - a) **donatori attivi**
 - b) **benemeriti**
 - c) **onorari**
 - d) **sostenitori**Sono donatori attivi coloro che, dichiarati fisicamente idonei al dono del sangue e/o delle sue componenti, accettano le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione,

nonché quanto previsto dalla legislazione vigente, per i quali non siano trascorsi tre anni dall'ultima donazione effettuata. Sono altresì considerati donatori attivi:

- coloro i quali per motivi di salute o per cause non volontarie dovessero sospendere le donazioni di sangue e siano a riposo temporaneo o a riposo definitivo;
- gli ultrasessantacinquenni (attivi al compimento del 65° anno di età);
- i donatori che abbiano conseguito almeno la medaglia di bronzo.

Sono soci benemeriti dell'Associazione le persone, gli Enti, le Aziende, le Società, gli Istituti che contribuiscono in modo significativo alla migliore realizzazione delle sue finalità.

I benemeriti vengono proposti dalle sezioni e riconosciuti come tali dalla Giunta esecutiva provinciale dell'ADVS – FIDAS

Sono soci onorari:

- Coloro che siano stati soci donatori e che per motivi estranei alla loro volontà siano impossibilitati a donare il loro sangue, ma intendono partecipare all'attività dell'Associazione;
- Coloro che, comunque impediti a donare il sangue per cause estranee alla loro volontà, prestino la loro opera per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

I soci onorari hanno, nell'Associazione, gli stessi diritti di soci donatori attivi.

Sono soci sostenitori chi sostiene finanziariamente l'Associazione versando una quota annuale nella misura minima stabilita dal Consiglio di Presidenza. I soci sostenitori non possono accedere a cariche sociali ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle assemblee non hanno voto deliberante.

15. Benemerenze Soci Donatori

I soci donatori che si renderanno benemeriti per aver effettuato un numero considerevole di donazioni verranno "riconosciuti" con consegna di diplomi, medaglie e distintivi come delibera annualmente il Consiglio Direttivo.

16. Il titolo di donatore attivo si acquisisce alla prima donazione di sangue od emocomponenti effettuata volontariamente e gratuitamente cui segua una manifestazione della volontà di aderire alla Associazione Donatori Volontari di Sangue - FIDAS. Hanno diritto al voto e possono essere eletti nelle cariche associative solo donatori attivi.

17. Il titolo di donatore attivo si perde quando siano trascorsi, per ingiustificato motivo, tre anni dall'ultima donazione (ad esclusione di quanti hanno già ricevuto il distintivo di bronzo), per dimissioni volontarie o per un provvedimento disciplinare di espulsione divenuto esecutivo su giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri.

18. Recesso ed espulsione:

- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione;
- Ciascun associato può un qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta;
- L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo provinciale, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea (o del Consiglio Direttivo provinciale).

TITOLO IV – CARICHE ASSOCIATIVE

19. Le cariche associative a carattere elettivo hanno la durata di un quadriennio.

Nelle elezioni delle cariche sociali, secondo le modalità previste dal regolamento esecutivo del presente Statuto, il voto è singolo, segreto e diretto.

Ogni partecipante alle assemblee elettive potrà fruire di una sola delega.

E' vietato il voto per corrispondenza.

20. I componenti del Consiglio direttivo provinciale sono eletti nelle rispettive assemblee di Zona sulla base di candidature presentate come da regolamento. L'assemblea di zona è composta dal/dai Presidente/i di Sezione e dai delegati eletti nelle Assemblee di Sezione in ragione di uno ogni cinquanta donazioni effettuate nell'anno precedente dai donatori di sangue iscritti alla Sezione. L'Assemblea provinciale prende atto dell'avvenuta elezione.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto con voto singolo, segreto e diretto del Consiglio Provinciale. La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente di sezione. Nella zona di cui risulta eletto il Presidente subentra quale consigliere il primo dei non eletti.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

21. Sono organi provinciali dell'ADVS - FIDAS :

- **l'Assemblea Provinciale;**
- **il Consiglio direttivo provinciale;**
- **la Giunta esecutiva provinciale;**
- **il Presidente;**
- **il Collegio dei Revisori dei conti;**
- **il Collegio dei Proviviri.**
- **organi periferici**

Salvo quanto disposto dal presente statuto, le sedute degli organi associativi collegiali sono valide laddove sia presente almeno la metà più uno, le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. I rapporti tra i vari organi sono ispirati al principio della leale cooperazione.

22. Le sezioni sono organi periferici dell'ADVS - FIDAS e sono raggruppate in zone territoriali possibilmente omogenee la cui entità è determinata dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione in base a esigenze organizzative e funzionali. Eventuali ristrutturazioni devono essere apportate almeno tre mesi prima delle riunioni zonali indette per la designazione dei candidati al Consiglio direttivo provinciale dell'ADVS - FIDAS

23. L'Assemblea Provinciale è l'organo primario dell'Associazione. E' composta:

- dai componenti dal Consiglio direttivo provinciale (quando la carica di consigliere non coincide con quello di Presidente di sezione);
- dai Presidenti delle sezioni che ne fanno parte di diritto, in regola con le disposizioni regolamentari circa il deposito dei bilanci ed il rinnovo delle cariche. Questi possono delegare in caso di loro impedimento un consigliere della propria sezione. Le deleghe dovranno essere consegnate dai delegati alla Presidenza dell'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori.
- dai delegati nominati dalle assemblee di Sezione, in ragione di uno ogni centocinquanta, o frazione di centocinquanta, donazioni effettuate nell'anno solare precedente.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea provinciale dovrà essere inviato ai componenti a mezzo di lettera raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione e dovrà contenere oltre all'ordine del giorno, l'ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione.

Della convocazione verrà data opportuna pubblicità sui mezzi di informazione ed in particolare sul periodico associativo. Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, computando le eventuali deleghe. L'Assemblea sarà valida con qualunque numero in seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce:

- a) almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, su convocazione del Consiglio direttivo provinciale;
- b) quando venga richiesta da almeno un terzo delle sezioni associate e funzionanti, oppure da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari si ritengono approvate a maggioranza dei presenti all'Assemblea computando anche le deleghe. Per modifiche allo statuto dell'Associazione, è sempre necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti computando anche le deleghe.

24. L'Assemblea elegge il proprio Presidente, il quale ne dirige i lavori e nomina due scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto.

Sono di specifica competenza dell'Assemblea:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione morale con voto palese;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione con voto palese;
- c) la designazione della sede del congresso provinciale;
- d) il conferimento al Consiglio direttivo provinciale della delega per le modifiche ai regolamenti;
- f) la presa d'atto dell'elezione dei consiglieri provinciali eletti in sede di assemblea di zona;
- g) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- i) l'esame e l'approvazione delle modifiche dello statuto;
- j) l'indicazione di massima dei criteri per l'assegnazione dei riconoscimenti individuali ed alle sezioni;
- k) l'elezione degli scrutatori in occasione del rinnovo delle cariche associative di sua competenza.

L'Assemblea può conferire la carica di Presidente Onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno otto anni ed abbiano acquisito particolari meriti associativi. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni di Consiglio Direttivo (senza diritto di voto) al quale dovrà essere regolarmente invitato.

25. Il Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione è composto da un membro per ogni Zona Territoriale in cui è organizzata e dal Presidente eletto dal Consiglio provinciale stesso. In considerazione della storia dell'Associazione, e del numero esteso di Comuni che ne fanno parte, solo nella Zona Territoriale della Sezione di Paola, sede legale e sociale dell'associazione, vengono eletti n. 5 consiglieri provinciali. Partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale il Coordinatore dei giovani della Associazione (senza diritto di voto).

I Consiglieri provinciali vengono eletti nell'ambito delle Assemblee di zona.

Il Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione:

- provvede alla elezione del Presidente e Vice Presidenti (massimo tre), e il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri;
- opera in base al presente statuto ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento e la direzione dell'Associazione, secondo gli indirizzi indicati dall'Assemblea;

- determina, in relazione alle possibilità di bilancio, la percentuale spettante alle sezioni sui contributi di cui all'Articolo 9;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- ratifica le delibere della Giunta esecutiva provinciale;
- stabilisce la data dell'Assemblea provinciale e ne predispone l'ordine del giorno;
- adotta e modifica su delega dell'Assemblea il regolamento di attuazione dello statuto e gli altri regolamenti interni;
- delibera l'assunzione del personale stabilendone la retribuzione;
- su proposta del Presidente nomina, di volta in volta, i delegati per le assemblee della Federazione FIDAS regionale e dell'Assemblea della Federazione FIDAS Nazionale;
- scioglie i consigli sezionali in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;
- autorizza, avendone ravvisata l'opportunità e sentito il parere delle sezioni della zona interessata, la costituzione di nuove sezioni approvando la denominazione;
- nomina in caso di necessità i commissari straordinari nelle sezioni scegliendoli tra donatori appartenenti dell'Associazione, il mandato dei quali avrà la durata massima di sei mesi;
- nomina la commissione elettorale, quella e tutte le altre commissioni e ne stabilisce il regolamento;
- nomina il direttore responsabile dell'organo associativo "La Goccia";
- autorizza il Presidente a stare in giudizio.
- indica annualmente le benemeritenze per i Soci Donatori in base al numero delle donazioni effettuate nell'anno in corso, e differenziandole per sesso, tenendo conto che le donne possono donare ogni sei mesi in età fertile e gli uomini ogni tre mesi.

Il Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o almeno la maggioranza dei consiglieri lo ritenga necessario e ne facciano richiesta scritta. Per la validità delle sue riunioni sarà necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'incarico. Viene sostituito con chi lo segue nella graduatoria secondo l'ordine delle preferenze ottenute nella zona di appartenenza. Qualora chi segue in graduatoria non abbia ricevuto voti si procede ad una nuova votazione nell'assemblea della zona interessata per la designazione di un nuovo consigliere che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato in corso. Il consiglio direttivo dell'Associazione nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ai vari organi di Enti, Comitati, Commissioni, nonché di Federazioni a carattere regionale, nazionale, comunitarie ed internazionali. Tutti i rappresentanti dell'Associazione a designazione diretta del Consiglio direttivo provinciale decadono con la scadenza dello stesso.

26. La Giunta esecutiva provinciale è costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti, dal Segretario Amministrativo, dal Segretario Organizzativo e dal Tesoriere. Si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta anche di un solo componente. Le attribuzioni della Giunta esecutiva provinciale sono:

- a) attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo provinciale;
- b) deliberare in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare, in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) prendere atto della costituzione degli organi direttivi sezionali e del loro rinnovo;
- d) predisporre l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio direttivo provinciale;

e) adottare provvedimenti disciplinari quando questi siano urgenti e non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio direttivo provinciale. Tali provvedimenti per essere validi dovranno essere ratificati dal Consiglio direttivo provinciale nella prima seduta utile. Di tutti i provvedimenti adottati, la Giunta riferirà al Consiglio Direttivo provinciale nella prima seduta utile successiva alla data dei provvedimenti stessi.

27. Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e predispone in collaborazione con il Presidente i Bilanci annuali da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

28. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) cura l'osservanza del presente statuto;
- c) sta per essa in giudizio sia come convenuto, che come attore qualora in questo secondo caso abbia ricevuto il mandato dal Consiglio direttivo provinciale;
- d) convoca l'Assemblea;
- e) convoca e presiede la Giunta esecutiva provinciale;
- f) convoca e presiede il Consiglio direttivo provinciale;
- g) predispone in collaborazione con il Tesoriere il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo provinciale;
- h) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione, nonché agli uffici di segreteria;
- i) propone, al Consiglio provinciale, la nomina del Segretario Amministrativo e del Segretario Organizzativo dell'Associazione;
- l) nomina, di comune accordo con il Consiglio provinciale, il vice presidente incaricato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In difetto di tale designazione, è sostituito dal Vice Presidente più anziano in età.

29. Gli organi centrali possono avvalersi della collaborazione di un Segretario Amministrativo, di un Segretario Organizzativo, nominati dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Presidente. Il loro mandato coincide con la scadenza delle cariche associative e può essere riconfermato. I due Segretari devono essere iscritti da almeno un anno all'Associazione. Delle loro funzioni rispondono direttamente al Presidente. In ogni caso tali incarichi sono incompatibili con incarichi sezionali, di Consigliere provinciale, Proboviro e Revisore dei conti nonché con l'essere fornitori di beni e servizi alla Associazione.

Per la segreteria l'Associazione si avvale, inoltre, di personale dipendente, retribuito secondo le norme vigenti, nel numero e nelle funzioni ritenuti necessari per il buon andamento dell'Associazione. Il Consiglio direttivo provinciale può deliberare in materia di salario accessorio ai dipendenti.

Il personale dipendente non può assumere nell'ambito dell'Associazione incarichi sezionali, di Consigliere provinciale, Proboviro e Revisore dei conti dell'Associazione ed, inoltre, non può fornire beni e servizi alla Associazione stessa

L'ufficio di segreteria risponde direttamente al Presidente.

30. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, ha il compito di controllare la gestione contabile, di riferire al Consiglio direttivo provinciale e all'Assemblea.

- 31. Il Collegio dei Probiviri** è composto da tre membri effettivi e due supplenti e giudica inappellabilmente sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.
Inoltre giudica inappellabilmente sui conflitti tra i soci dell'Associazione in materia statutaria nonché sui conflitti fra le sezioni e fra le sezioni e gli organi provinciali della Associazione.
- 32.** Tutte le cariche elettive assunte in seno all'Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.
- 33.** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea appositamente convocata. I delegati dovranno rappresentare almeno i quattro quinti delle sezioni e la deliberazione di scioglimento deve essere presa con il voto favorevole dei due terzi più uno dei delegati presenti, componenti l'Assemblea.

TITOLO VI – POTERI DISCIPLINARI

- 34.** Il Consiglio Direttivo Provinciale giudica ed adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti dall'articolo successivo, sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di statuto ed ai fini istituzionali dell'Associazione.
Ove la Giunta esecutiva provinciale abbia adottato provvedimenti disciplinari d'urgenza, gli stessi sono sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo provinciale nella prima riunione successiva al provvedimento stesso.
La mancata ratifica comporta automaticamente l'intervento del Collegio dei Probiviri che giudicherà inappellabilmente.
- 35.** I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:
- a) richiamo verbale o scritto;
 - b) censura;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) espulsione dall'Associazione.

TITOLO VII – ORGANI PERIFERICI

- 36 La Sezione** è la forma associativa di base dell'Associazione e pur nella sua autonomia, deve operare in armonia con gli organi direttivi dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie.
La Sezione, per essere costituita deve raggiungere un numero di donatori attivi non inferiore a dieci. La Sezione al suo interno, stabilisce i modi di elezione dei propri organi senza recare pregiudizio al corretto funzionamento dell'Associazione. Fanno parte della sezioni anche i donatori residenti nei Comuni vicini.
- 37. Sono organi della Sezione;**
- a) l'Assemblea dei donatori attivi della sezione;
 - b) il Consiglio Direttivo di sezione;
 - c) la Giunta esecutiva sezionale, costituita dal Presidente, dai due Vice Presidente e dal Segretario;
 - d) il Presidente;
 - e) il collegio dei Revisori dei conti.

38. L'Assemblea sezionale si riunisce almeno una volta all'anno preferibilmente entro il mese di marzo, oppure quando venga richiesta da almeno un terzo dei donatori attivi aventi diritto al voto, o dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio direttivo di sezione. Per la sua convocazione è sufficiente la normale corrispondenza.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) esaminare e deliberare a maggioranza dei voti dei presenti sugli oggetti posti all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo di sezione;
- b) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio direttivo sezionale in numero minimo di cinque consiglieri fino a 100 soci, di sette consiglieri da 101 a 500 soci, nove consiglieri da 501 a 1000 soci, 11 consiglieri oltre i mille soci. La Giunta esecutiva provinciale dell'ADVS - FIDAS su proposta motivata del Consiglio direttivo sezionale può autorizzare per particolari esigenze organizzative e di funzionalità, la diminuzione del numero dei consiglieri sino al minimo di cinque oppure l'aumento sino al massimo di venti nell'intento di ottenere, in questo caso, la più vasta rappresentatività;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti in numero di tre membri;
- e) su proposta del Presidente, nomina i delegati all'Assemblea Provinciale, in ragione di uno ogni centocinquanta o frazione di centocinquanta donazioni di sangue, e i delegati all'Assemblea di Zona in ragione di uno ogni cinquanta donazioni di sangue effettuate dai donatori iscritti alla Sezione nell'anno precedente.

39. Il Consiglio Direttivo sezionale provvede alla elezione del Presidente, di due Vice Presidente scegliendoli fra i propri membri.

Le modalità di riunione del Consiglio direttivo sezionale sono analoghe a quelle del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo sezionale dovrà riunirsi non meno di tre volte all'anno. Esso opera nel territorio di propria pertinenza nel rispetto dello Statuto associativo seguendo le indicazioni e le direttive emanate dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.

In particolare:

- a) svolge attività di propaganda e di sensibilizzazione per favorire nuove adesioni, in armonia con i criteri adottati e le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo provinciale;
- b) segue con particolare attenzione i propri iscritti affinché donino periodicamente il sangue;
- c) delibera la convocazione l'Assemblea sezionale;
- d) segnala, se lo ritiene opportuno, alla Segreteria dell'Associazione i nominativi dei candidati alle cariche dell'Associazione, previo il consenso degli stessi;
- e) prende inoltre tutte quelle iniziative atte a favorire il buon andamento della vita associativa finalizzate ad ottenere gli scopi che l'ADVS - FIDAS si prefigge;
- f) collabora con la segreteria provinciale per le incombenze assegnate alle sezioni.
- g) provvede a nominare fra i suoi componenti in caso di dimissioni o impedimento del presidente un nuovo presidente sino alla scadenza del mandato in corso.

Il Consiglio direttivo sezionale si relaziona costantemente con il Consigliere provinciale eletto nella propria zona.

Segnala, ogni qualvolta si renda necessario, particolari situazioni che venissero a crearsi nell'ambito della Sezione.

40. La Giunta esecutiva sezionale, organo del Consiglio sezionale, si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un componente.

Le attribuzioni della Giunta esecutiva sezionale sono:

- a) deliberare in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare nella prima riunione successiva all'adozione della deliberazione stessa;
- b) collaborare con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

41. Il Presidente di Sezione:

- a) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo di sezione;
- c) convoca la Giunta esecutiva sezionale;
- d)convoca l'Assemblea sezionale
- e) predispose la proposta di bilancio consuntivo e preventivo;
- f) sovrintende al buon andamento morale e sociale della sezione, cura l'osservanza delle norme statutarie;
- g) è responsabile dello schedario dei donatori, che dovrà custodire con riservatezza curandone l'aggiornamento. Nessuno può ottenere in visione lo schedario. Il Presidente è inoltre tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati privati delle persone.

Le sezioni potranno pure avvalersi di un archivio informatico nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati sensibili.

42. Il Vice Presidente sezionale più anziano sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento.

43. Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio direttivo sezionale su proposta del Presidente e deve essere scelto tra i donatori; resta in carica quattro anni.
Non ha diritto di voto qualora non ricopra anche l'incarico di consigliere sezionale.

44 Il collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione contabile e riferire all'Assemblea sezionale.

45 L'eventuale scioglimento della sezione deve essere deliberato in sede di assemblea sezionale. I presenti a detta assemblea dovranno rappresentare almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto e la deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole dei due terzi più uno dei presenti. Deliberato lo scioglimento della sezione, l'Associazione nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti all'Associazione, la quale le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento della Sezione. Nel caso di ricostituzione della Sezione, l'Associazione dovrà riconsegnare a questa le attività accantonate. Trascorso il termine di due anni senza che sia effettuata la ricostituzione della sezione, le predette attività accantonate saranno devolute dall'Associazione per le attività cui è finalizzata.

La Sezione viene commissariata dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione nei casi:

- a) di inosservanza dello Statuto;
- b) di comprovata completa inattività per oltre due anni;
- c) di lesioni gravi al prestigio del sodalizio.

Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro otto (8) giorni.

TITOLO VIII – BILANCIO

46. Bilancio consuntivo e preventivo: Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e del Tesoriere, e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli entro 30 aprile di ogni anno. Copia dei Bilanci può essere visionata da tutti gli aderenti presso la sede associativa.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impegnati preventivamente nelle attività dell'anno successivo.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 47** L'attuazione dello Statuto è demandata ad un Regolamento associativo modificabile dal Consiglio direttivo provinciale su delega dell'Assemblea. Le modifiche per essere valide dovranno ricevere il consenso della metà più uno dei consiglieri votanti.
- 48.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in materia associativa si fa rinvio alle norme del Codice civile ed alla normativa specifica riguardante le ONLUS nonché, in materia di donazione del sangue e delle sue componenti alle vigenti norme legislative e sanitarie.

COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS – ADVS

- 49.** Il Coordinamento Giovani Fidas-Advs comprende i giovani al di sotto dei 28 anni di età iscritti alla FIDAS ADVS che hanno dato esplicita adesione al Coordinamento

FINALITA' : il Coordinamento ha lo scopo di trasmettere i valori dell'Associazione , in particolare la promozione della cultura della donazione volontaria – periodica - responsabile-anonima e gratuita del sangue ad numero sempre maggiore di giovani e di coordinare le attività giovanili dell'Associazione organizzando incontri formativi, manifestazioni e azioni di promozione. Tutte le iniziative vengono realizzate in armonia e con la collaborazione della Fidas-Advs .

ORGANI DEL COORDINAMENTO GIOVANI

Sono organi del Coordinamento:

- l'Assemblea dei Giovani
- il Coordinatore provinciale

L'Assemblea è composta da tutti quei Giovani che hanno dato l'adesione al Coordinamento .

Essa si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Coordinatore Provinciale, che la presiede , per determinare gli indirizzi programmatici del Coordinamento stesso ed approvare la relazione annuale del Coordinatore; la mancata approvazione comporterà la decadenza dello stesso.

Ogni 4 (quattro) anni procederà alla elezione del Coordinatore provinciale, secondo le modalità del Regolamento

Il Coordinatore provinciale è eletto dall'Assemblea dei Giovani e dura in carica 4 (quattro) anni; non esistono limiti di rieleggibilità. Al momento della elezione il Coordinatore entrante non potrà avere di norma più di 28 anni, estensibili al massimo a 32 anni di età.

Egli può farsi coadiuvare da un gruppo di referenti, senza limite di numero, per la migliore conduzione del Coordinamento.

Ha il compito di:

- partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio Provinciale dell'Associazione;
- presiedere le Assemblee del Coordinamento;
- redigere la relazione da sottoporre all'Assemblea dei Giovani del Coordinamento;
- relazionare all'Assemblea annuale dell'ADVS circa l'attività del Gruppo Giovani;
- proporre idee ed iniziative secondo le finalità del Coordinamento stesso;
- cooperare, unitamente ai Giovani, alla realizzazione delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- tenere i contatti, anche mediante i referenti, con i giovani delle Sezioni e Gruppi Comunali;
- custodire il libro verbale delle Assemblee (anche nella sede dell'Associazione);
- mantenere i contatti con il Coordinamento Nazionale Giovani FIDAS e collaborare alle attività da esso proposte.

Il Coordinatore provinciale entrerà di diritto nel Consiglio Direttivo ADVS.

Possono essere costituiti anche Coordinamenti Giovani nelle singole Sezioni o Gruppi o per aggregazione di Sezioni limitrofe; ognuno di questi Gruppi Giovani indicherà il Coordinatore, il quale si rappresenterà sia col Presidente di Sezione partecipando alle riunioni del Consiglio, sia col Coordinatore provinciale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

1. L'ADVS-FIDAS, con sede in Paola, ha il compito di promuovere, coordinare, disciplinare l'attività delle sezioni associate.

L'Associazione si impegna ad organizzare i donatori indirizzandoli alle strutture trasfusionali ed ai propri centri di raccolta fissi e mobili, compatibilmente con le proprie possibilità ed alla condizione tassativa che sia esclusa qualsiasi speculazione sul sangue donato.

A tal fine l'Associazione ha facoltà di verificare l'osservanza delle norme che regolano il servizio trasfusionale.

Per eventuali irregolarità riscontrate, l'ADVS - FIDAS si riserva la facoltà di presentare denuncia agli organi competenti.

2. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

a) Commissione elettorale

Nella seduta del Consiglio Direttivo Provinciale che precede le Assemblee di zona per il rinnovo delle cariche associative, il Consiglio stesso provvede alla nomina della Commissione elettorale, composta da tre componenti titolari e due supplenti scelti fra i soci donatori attivi con il compito di:

- ricevere dalla Segreteria dell'Associazione i nominativi degli eletti nelle riunioni di zona, i verbali della Assemblee elettive, verificare la regolarità della votazione, verificare l'eleggibilità degli eletti, accertarne le dichiarazioni di accettazione della carica;
- predisporre quanto necessario per il regolare svolgimento delle elezioni nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento;
- interpellare i consiglieri provinciali eletti nelle zone, circa la loro volontà di candidarsi alla Presidenza dell'Associazione, raccogliere gli atti di candidatura;
- predisporre la scheda elettorale per l'elezione del Presidente mediante sorteggio dei nominativi per l'ordine di iscrizione nella stessa;
- presentare all'Assemblea i consiglieri provinciali eletti nelle zone;
- Ricevere eventuali ricorsi da presentarsi entro tre giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo della sede legale e pronunciarsi in merito con decisioni inappellabili;
 - Proclamare gli eletti.

b) Assemblee di zona per l'elezione del Consiglio direttivo provinciale.

L'Assemblea di zona per l'elezione del consigliere provinciale ad essa spettante viene indetta dal Presidente dell'ADVS-FIDAS presieduta dallo stesso o da un suo delegato il cui nominativo verrà indicato nell'avviso di convocazione, con l'assistenza del personale di segreteria provinciale con funzione di redazione del verbale. L'Assemblea sceglie due scrutatori per costituire il seggio elettorale. Le candidature, i cui nominativi sono scelti fra i Donatori attivi, sono presentate dai Presidenti delle sezioni con l'assenso scritto degli interessati. Le candidature vengono elencate in ordine alfabetico nel verbale dell'assemblea. E' ammessa una sola preferenza sulla scheda elettorale. Il candidato che riceva il maggior numero di consensi viene eletto consigliere provinciale.

In considerazione della storia dell'Associazione, del numero esteso di comuni che ne fanno parte, solo nella zona della sezione di Paola, sede legale e sociale dell'associazione, vengono

eletti 5 consiglieri provinciali, quindi sulla scheda elettorale vanno espresse fino ad un massimo di cinque preferenze.

c) **Proclamazione degli eletti**

La Commissione elettorale, verificate l'eleggibilità e le compatibilità, nonché la regolarità delle votazioni presenta all'Assemblea tutti i consiglieri provinciali eletti, chiedendo la presa d'atto.

Il Presidente della Commissione elettorale verbalizza l'elezione del Consiglio Direttivo provinciale, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Provvede ad affiggere all'albo dell'Associazione copia del verbale stesso.

Qualora entro tre giorni non pervengano ricorsi e sulla base della avvenuta elezione del Presidente da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, la Commissione elettorale procede alla proclamazione di tutti gli eletti.

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

a) La Commissione elettorale tramite il suo Presidente convoca i consiglieri eletti e li interpella circa la loro volontà di candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione.

Al momento di dare il proprio consenso coloro che intendono presentarsi candidati sottoscrivono un apposito atto di candidatura.

b) La Commissione in presenza di candidature procede, quindi, alla predisposizione in ordine alfabetico della scheda elettorale per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

c) Il Presidente dell'Associazione viene eletto con voto segreto e diretto dal Consiglio Direttivo Provinciale. Per essere valida l'elezione dovrà avvenire con almeno la metà dei voti più uno (maggioranza assoluta dei voti validi) e ciò anche nel caso della presenza di un solo candidato. Qualora vi siano più candidati e nessuno abbia raggiunto la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente di Sezione.

d) Al Presidente eletto subentra come consigliere provinciale il primo dei non eletti nella zona come da verbale dell'assemblea di zona.

I presidenti scaduti dall'incarico per mancato deposito del bilancio e/o per il mancato rinnovo delle cariche sociali sezionali, non hanno diritto al voto e pertanto non saranno convocati né all'Assemblea di zona né all'Assemblea elettiva provinciale.

4. ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori del conto e quello dei Probiviri, vengono eletti dall'Assemblea mediante scrutinio segreto su una lista di candidati proposta dal Consiglio Direttivo uscente, sentito il parere dei Presidenti delle Sezioni in occasione delle riunioni di zona.

Le due liste devono essere riportate distintamente su una scheda.

Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze per ciascun Collegio.

I candidati possono essere scelti anche tra i non donatori. Le cariche sono rinnovabili ma incompatibili con quelle di Consigliere dell'Associazione.

5 IL TESORIERE

Il Tesoriere:

cura la contabilità dell'Associazione e la tenuta dei relativi registri;

- a) effettua gli incassi ed i pagamenti, su ordinativi emessi dal Presidente;
- b) collabora con le Sezioni per tutto ciò che concerne la loro contabilità;
- c) collabora con il Presidente per la predisposizione dei Bilanci annuali.

6. SCHEDARIO

Presso l'Associazione è istituito uno schedario informatizzato e cartaceo generale dei soci. Tutte le sezioni sono tenute a comunicare alla sede dell'ADVS - FIDAS le variazioni riguardanti i propri donatori iscritti. La conservazione e l'utilizzo dei dati e dell'archivio debbono essere conformi alla vigente normativa in materia di tutela dei dati sensibili.

7. ELEZIONI SEZIONALI

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo sezionale, che dovranno tenersi alla scadenza di ogni quadriennio e comunque non oltre tre mesi da questa, hanno luogo in occasione dell'Assemblea della sezione.

L'Assemblea convocata dal Consiglio sezionale è presieduta dal Consigliere provinciale eletto nella zona o in sua vece da un delegato designato dalla Giunta esecutiva dell'ADVS-FIDAS. Qualora il giorno e l'ora delle assemblee sezionali coincidano con:

- a) le sedute del Consiglio direttivo provinciale;
- b) le assemblee associative;
- c) il congresso provinciale;
- d) il congresso nazionale FIDAS;

la seduta del consiglio sezionale di cui il consigliere di zona è componente, le stesse assemblee di sezione debbono essere aggiornate ad altra data, previa informazione da assumersi presso la segreteria provinciale.

L'Assemblea designa due scrutatori che costituiscono il seggio elettorale.

Il voto è a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei consiglieri o dei revisori da eleggere.

A Revisori del conto possono essere elette anche persone estranee all'Associazione.

Ogni elettore può rappresentare un altro fruendo di una sola delega.

8. LA SEZIONE

Ogni Sezione è tenuta ad inviare all'Associazione copia del proprio bilancio annuale, non più tardi di 15 giorni dopo l'assemblea di Sezione che lo ha approvato.

Il tutto dovrà essere corredato dalla copia del verbale dell'Assemblea nonché della relazione dei Revisori del conto.

Ogni sezione dovrà tenere:

- a) schedario dei donatori di sangue da conservare con riservatezza;
- b) registro di cassa;
- c) libro dei verbali di Consiglio;
- d) elenco generale dei soci.

Ogni Sezione agisce nell'area di propria competenza evitando di interferire nell'attività di altre Sezioni.

Le Sezioni ricevono dall'ADVS - FIDAS un contributo finanziario per ogni donazione effettuata da un proprio iscritto nella misura fissata con apposita delibera dal Consiglio direttivo Provinciale.

Le sezioni si considerano inattive quando non procedono all'approvazione del bilancio annuale, al rinnovo del consiglio direttivo, alla convocazione dell'annuale Assemblea.

9. LA DONAZIONE

L'eventuale invito a presentarsi per una donazione di sangue ha sempre carattere di necessità e pertanto il donatore chiamato non può opporre rifiuto, salvo gravi motivi, a meno che non venga invitato alla donazione prima dello scadere del periodo di riposo previsto dalla legge.

Si considera decaduto dalla condizione “attivo” il donatore che da due anni senza giustificato motivo, risulta inattivo.

10. CONTRASSEGNI ASSOCIATIVI

La tessera ed il distintivo saranno forniti ai donatori gratuitamente dalla Associazione.

Il logo distintivo, i contrassegni e la denominazione dell'Associazione possono essere usati solo secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento che stabilirà le sanzioni per il loro non corretto uso.

Il labaro della Sezione, unico esemplare, dovrà essere conforme al modello in uso e sarà impiegato soltanto durante le manifestazioni a carattere associativo.

I riconoscimenti individuali ed alle Sezioni verranno assegnati a norma di quanto stabilito dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

11. NORME PER I PRESIDENTI DI SEZIONE

- Ogni Presidente mantiene aggiornato l'elenco dei donatori e comunica tempestivamente le variazioni alla Segreteria dell'Associazione.
- Comunica con sollecitudine alla Segreteria dell'Associazione le donazioni effettuate da un donatore della propria Sezione presso altri centri trasfusionali o punti di raccolta.
- Segnala tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione, per usufruire della relativa Assicurazione, gli eventuali danni derivati dal donatore dal prelievo di sangue o dall'eventuale infortunio cui è andato incontro il donatore recandosi o ritornando dal Centro trasfusionale.
- In caso di calamità in cui si presuppone che ci sia notevole bisogno di sangue, comunica al più presto alla Segreteria dell'Associazione il numero dei donatori disponibili e collabora per il loro afflusso al luogo indicato per la raccolta, secondo le modalità impartite dalla stessa Segreteria.
- Qualora familiari o parenti di pazienti si rivolgano al Presidente per inviare del sangue in qualsiasi Centro trasfusionale, deve far presente agli interessati che – qualora un Centro trasfusionale o di produzione degli emoderivati richieda sacche di sangue disponibili presso altro Centro, la richiesta delle sacche occorrenti deve essere fatta direttamente al Centro distributore senza interposte persone dal Centro richiedente che deve assumere l'onere relativo al costo del materiale ritirato.

12. NORME PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Il componente del Consiglio Provinciale segue e coordina le attività della zona in cui è stato eletto, mantiene stabilmente i contatti con i Presidenti ed i consigli direttivi, partecipa e presiede le Assemblee sezionali e di zona. E' il normale tramite fra le sezioni ed il Consiglio Direttivo Provinciale. Il Consigliere di zona può riunire le sezioni della sua zona per affrontare problemi di comune interesse. Di tali riunioni deve essere trasmesso alla segreteria provinciale almeno cinque giorni prima l'ordine del giorno con l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo in cui la riunione si tiene. La partecipazione a tali riunioni non dà diritto a rimborsi.

Il Consigliere può farsi coadiuvare da uno o più collaboratori nella zona per assicurare un efficace coordinamento delle iniziative locali e e affinché comunque sia garantita una adeguata rappresentanza nelle manifestazioni istituzionali delle sezioni, qualora impedito, può essere sostituito da altro consigliere provinciale designato dal Presidente.

13. NORME PER I DONATORI

- Il donatore deve essere munito di una tessera rilasciata dall'Associazione a cui appartiene e sulla quale è segnato il suo gruppo ABO ed il tipo RH e, di volta in volta, vengono segnati i dati ai prelievi cui il donatore viene sottoposto.

- Il donatore può presentarsi, per il prelievo di sangue al Centro trasfusionale, al centro di raccolta dell'Associazione o presso l'autoemoteca, dopo che siano trascorsi i termini di legge dalla precedente donazione. Il donatore è assicurato per i danni che possono derivare in conseguenza diretta del prelievo. Qualora si dovesse verificare tale situazione il donatore deve avvertire immediatamente il proprio Presidente o la Segreteria dell'Associazione ed il Centro trasfusionale dove ha donato il sangue.
- Il donatore è pure assicurato per gli infortuni che gli possono capitare mentre si reca a donare il sangue o ritorna a casa dopo il prelievo.
- L'Associazione provvede, a stipulare una assicurazione a favore dei soci a copertura delle attività associative e delle manifestazioni in cui essi siano impegnati.
- Il donatore deve comunicare tempestivamente al proprio Presidente o alla Segreteria dell'Associazione ogni variazione di indirizzo o la indisponibilità al prelievo.
- L'eventuale invito a presentarsi per una donazione di sangue ha sempre carattere di necessità e pertanto il donatore chiamato non può opporre rifiuto salvo gravi motivi e a meno che non venga invitato alla donazione prima dello scadere del periodo di riposo previsto dalla legge.

Il donatore non vanta privilegi, né dona il sangue per ricevere vantaggi di qualsiasi natura. Non deve ricevere alcun compenso dai pazienti o dai loro familiari. Deve sempre dimostrarsi degno dell'Associazione.

14. RIMBORSI SPESE

I Consiglieri Provinciali per le attività connesse al loro incarico hanno diritto al rimborso delle spese chilometriche ed eventuale pedaggio autostradale per la presenza nella loro zona di pertinenza o per incarichi stabiliti dal Consiglio direttivo.

I Presidenti delle sezioni ed i delegati di sezioni in occasione delle Assemblee provinciali e di zona hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, mentre per altre iniziative l'eventuale rimborso verrà deliberato dal consiglio direttivo provinciale.

Ai due Segretari dell'Associazione viene riconosciuto il rimborso delle spese effettuate per lo svolgimento delle loro funzioni.

La materia verrà regolata da apposita deliberazione del Consiglio direttivo provinciale.

15. ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO GIOVANI

Di tutte le Assemblee statutarie dovrà essere redatto un verbale succinto, scritto nel libro-verbale apposito

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale dovrà essere inviato agli iscritti al Coordinamento almeno 10 (dieci) giorni prima della data prestabilita, sia a mezzo posta normale o per posta elettronica e dovrà contenere i punti all'ordine del giorno.

I Giovani convocati in Assemblea, nomineranno in apertura della stessa 3 (tre) scrutatori per l'approvazione della relazione annuale, la quale farà parte integrante del verbale dell'Assemblea.

Qualora nella stessa Assemblea si debba procedere all'elezione del Coordinatore, gli stessi scrutatori saranno incaricati delle operazioni di voto, da tenersi nel modo più semplice possibile e concordato a maggioranza dei presenti.